



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Commissariato Regionale per la Liquidazione degli Usi Civici

Il Commissario, dott.ssa Elisa Mariani ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

nella causa **RG. 1/2020** promossa

da:

REGIONE DEL VENETO

col patrocinio degli Avv.ti F. Botteon – F. Zanlucchi

per mandato in ricorso d'appello

-ricorrente -

contro

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI PEDESCALA

col patrocinio dell'Avv.to E. Tomasella

per mandato in memoria difensiva

-convenuto-

contro

AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI SAN PIETRO

col patrocinio dell'Avv.to M. Job

per mandato in memoria difensiva

-convenuto incidentale-

contro

**CONSORZIO PER LA DESTINAZIONE DEL DEMANIO DI USO CIVICO ED
ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DI ROTZO-PEDESCALA-SAN PIETRO**

convenuto-

contro

COMUNE DI VALDASTICO

CAUSA C.U.C.
SENT.N. 1/2020
.....
R.G. 1/2020
...
CRON.
OGGETTO...
DETERMINAZIONE
QUOTE DIRITTO
USO CIVICO

-convenuto-

contro

COMUNE DI ROTZO

-convenuto-

In punto: ricorso per la determinazione delle quote di diritto di uso civico di spettanza alle due frazioni di San Pietro e di Pedescala (Comune di Valdastico)
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni

Il Procuratore dell'Appellante ha concluso:

che siano determinate da codesto Ecc.mo Commissario, eventualmente anche con l'ausilio di un consulente nominato d'ufficio, la quota di proprietà sui beni di uso civico dell'antico comune di Rotzo (ora Comune di Rotzo, frazione di Pedescala e frazione di San Pietro) spettante a ciascuna delle singole frazioni di S. Pietro e di Pedescala e conseguentemente quale sia la quota ad esse spettante delle relative rendite provenienti da tali beni.

Con vittoria di spese

Il Procuratore dell'Appellato ha concluso:

in via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di giurisdizione di codesto Ecc.mo Giudice e/o il difetto di legittimazione attiva in capo alla Regione Veneto, rigettando siccome iriti le domande dell'Amministrazione ricorrente;

in via principale: in ogni caso, ritenuta l'infondatezza delle domande proposte dall'Amministrazione ricorrente, provveda al loro interale rigetto.

Con vittoria di spese di lite.

Il Procuratore dell'Appellato incidentale ha concluso:

voglia Ill.mo Commissario respingere l'avversario ricorso perché nullo inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.

Con condanna alla rifusione delle spese di lite.

In via riconvenzionale subordinata: accertare e dichiarare il patrimonio appartenente agli abitanti della frazione di San Pietro e la quota parte di proprietà del relativo dominio collettivo. Con condanna alla rifusione delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.6.2020 la Regione Veneto chiedeva che fosse determinata la quota di proprietà sui beni di uso civico dell'allora Comune di Rotzo (ora Comune di Rotzo, frazione di Pedescala e frazione di San Pietro) spettante a ciascuna delle due frazioni di Pedescala e di San Pietro e della conseguente quota delle relative rendite provenienti da tali beni.

Conveniva, a tale scopo, la amministrazione separata dei beni di uso civico di Pedescala, quella di San Pietro e il consorzio gestione del demanio di uso civico di Rotzo – Pedescala, il Comune di Valdastico e il Comune di Rotzo

Dopo avere ricostruito le annose vicende dei territori interessati e dell'avvicinarsi delle diverse amministrazioni, ricordava, innanzitutto, la sentenza del Commissario per gli usi civici della Regione Veneto in data 5.1.1967 (n. 50/67 c.d. sentenza Terracina), che aveva accertato la consistenza del demanio civico universale e attribuiva in piena proprietà una quota del 50% delle terre al Comune di Rotzo e l'altra metà congiuntamente alle frazioni di San Pietro e Pedescala, senza sciogliere la promiscuità (senza indicazione di una quota spettante a ciascuna delle ricordate frazioni).

Ricordava, ancora, la costituzione di un consorzio per la gestione dei beni di uso civici, revisionato con la creazione di due distinte amministrazioni separate delle frazioni di San Pietro e di Pedescala che, unitamente al Comune di Rotzo, avrebbe dovuto a determinare le quote di relativa spettanza (2/3 a San Pietro e 1/3 a Pedescala).

Tale divisione non veniva accettata dalla frazione di Pedescala, il che portava, alla decadenza della amministrazione congiunta e alla costituzione di due amministrazioni separate.

Allo scopo di regolare tale nuovo assetto, veniva nominato un



commissario nella persona di Romano Filippi che espletava numerosi tentativi di conciliazione fra le parti non andati a buon fine e che culminavano nel trasferimento al Consorzio, da ultimo costituito, degli usi civici di Rotzo Pedescala e San Pietro dell'importo accantonato presso l'amministrazione separata congiunta di San Pietro e Pedescala (1/3 a Pedescala, 1/3 a San Pietro e 1/3 accantonato in un fondo vincolato alle due frazioni e iscritto in uno specifico capitolo di bilancio del Consorzio).

Non essendo stato raggiunto alcun accordo sulla determinazione delle quote di spettanza, la Regione Veneto, affermando la propria legittimazione ad agire, ricorreva a Questo Commissario di cui affermava la competenza ai sensi dell'art. 29 1° e 2° comma della legge n. 1766/1927, riguardando "l'ampiezza del diritto di ciascuna delle due frazioni sui beni di comune uso civico", già affermato dalla citata sentenza c.d. Terracina.

Chiedeva che la determinazione delle quote di proprietà sui beni di uso civico fosse stabilita anche mediante l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione separata dei beni uso civico di San Pietro che, preliminarmente eccependo la carenza di giurisdizione della Commissario per gli usi civici della Regione Veneto, nonché il difetto di legittimazione della Regione Veneto, chiedeva il rigetto della domanda.

Chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento della proprietà in capo alla frazione di San Pietro dei beni indicati meglio della comparsa e la quota parte del relativo dominio collettivo.

Si costituiva in giudizio anche l'amministrazione separata dei beni di uso civico di Pedescala che, eccependo anch'essa la carenza di giurisdizione della Commissario per gli usi civici della Regione Veneto,

nonché il difetto di legittimazione della Regione Veneto, chiedeva rigettarsi la domanda perché infondata (depositava anche note autorizzate).

Con ordinanza resa in data 1.12.2021 Questo Commissario respingeva le eccezioni pregiudiziali e disponeva svolgersi consulenza tecnica di ufficio con conferimento dell'incarico al Dott. Paolo Ziliotto con quesito dato all'udienza del 25.1.2022.

Il consulente incaricato, dopo lunga e laboriosa elaborazione, depositava le proprie conclusioni e poi risposta alle osservazioni dei consulenti di parte nominati.

Precisate le conclusioni nei termini indicati nei relativi verbali di udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di termine per il deposito di memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Commissario, già decise con separata ordinanza che qui si intende integralmente richiamata, le questioni sulla competenza del Commissario per gli Usi civici e la legittimazione della Regione Veneto, che il ricorso presentato sia fondato e meriti accoglimento.

Plurimi sono stati i tentativi di conciliazione fra le parti (le due amministrazioni separate) che, tuttavia, sono rimaste ferme nelle rispettive posizioni, così che si è addivenuti alla presente decisione.

Premesso che presupposto imprescindibile e ineludibile è il *dictum* della sentenza c.d. Terracina, che costituisce caposaldo da cui prendere le mosse per la presente decisione, e premesso ancora che la materia del contendere riguarda le quote di spettanza alle due Amministrazioni Separate resistenti (posto che la quota del 50% attribuita al Comune di Rotzo non è in contestazione), la complessità della vicenda ha richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio sui seguenti quesiti:

1) Stabilire quali siano stati gli utili percepiti e come siano stati ripartiti,



quali siano e quanto valgano le quote accantonate e come vengano gestite;

2) Stabilire il valore delle quote, se possibile quantificandole

Così, allo scopo di addivenire alla ripartizione, e in quale misura, di quanto accantonato.

Quesito subordinato riguardava la fattibilità di un eventuale scioglimento della promiscuità.

Orbene, ritiene questo Commissario di aderire compiutamente alle risultanze dell'elaborato tecnico in relazione ai quesiti formulati in via principale.

Nell'ambito della ricostruzione "storica" delle decisioni relative ai rapporti fra le comunità qui di interesse, vengono in risalto, dapprima, la sentenza emessa in data 1948 (che definiva l'ambito territoriale degli usi civici delle due frazioni che si estendevano al tutto il comprensorio del Comune di Rotzo come diritti collettivi di godimento come risultante dal Lodo Piovene del 1578) e la sentenza del 1967 emessa dal Commissario Terracina che ebbe a confermare gli usi civici quale demanio universale a favore delle collettività di Rotzo e ex frazioni di San Pietro e Pedescala, dei terreni individuati dalla perizia Picchi espletata nel 1955 e stabiliva la proprietà in capo al Comune di Rotzo nella misura del 50% e per il restante 50% congiuntamente a San Pietro e a Pedescala.

In correlazione a questo, in pari misura dovevano essere ripartiti i frutti e le rendite derivanti dallo sfruttamento di tali terreni (legnatico, fabbisogno di legname da opera, pascolo ed erbatico).

La sentenza è divenuta cosa giudicata per rinuncia all'impugnazione.

A seguito della costituzione del consorzio usi civici Rotzo – San Pietro e Pedescala, i proventi dovevano essere ripartiti "nella misura di 1/3 a Pedescala, 1/3 a San Pietro e 1/3 alla amministrazione separata di uso



civico delle frazioni di Pedescala e San Pietro in liquidazione e accantonato in un fondo vincolato e iscritto in uno specifico capitolo di bilancio in attesa di definitiva controversia”.

Tale ripartizione veniva contestata, vantando la frazione di San Pietro una maggiore quota di ripartizione.

Il consulente, esaminati gli atti, per come ricevuti dagli organi ai quali li aveva richiesti e non compiutamente aggiornati in verità, ha constatato che dal 2015 – anno di costituzione del consorzio provvisorio fra i tre enti, Comune di Rotzo, amministrazione separata di San Pietro e quella di Pedescala – al 10.12.2022, gli accantonamenti ammontano a 193.728,90 (si veda a pg. 14 in cui si ricapitolano i proventi e gli accantonamenti).

La lettura sinergica e diacronica di tutti gli atti assunti e, in particolare, delle pronunce giurisdizionali emanate consente di concludere che, come già affermato dalla più volte richiamata sentenza Terracina, le due frazioni siano da considerarsi sostanzialmente paritetiche, così che del 50% loro attribuito, 25% spetta a San Pietro, 25% spetta a Pedescala.

Il mero dato relativo al maggior numero di abitanti di San Pietro non è di per sé sufficiente a spostare questa valutazione di attribuzione, con la conseguenza che della quota accantonata, metà andrà a San Pietro e metà andrà a Pedescala.

Vanno respinte sul punto le obiezioni della difesa della amministrazione separate di San Pietro, svolte per il tramite del consulente di parte.

In particolare, il quesito come formulato non riguarda l'accertamento – né per vero neppure l'elencazione - delle proprietà degli abitanti della frazione di San Pietro, peraltro amministrati dal Comune di Valdastico.

La domanda riconvenzionalmente proposta dalla difesa della Amministrazione di San Pietro, non attenendo all'oggetto della presente causa e della correlata domanda è, pertanto, inammissibile.



Più in tema, merita rilevare che le varie statuizioni relative alla ripartizione in diversa misura (2/3 a San Pietro e 1/3 a Pedescala e ciò soprattutto in ragione del maggior numero di abitanti della prima frazione) non prevalgono, per la loro natura pattizia, sulla sentenza Terracina che, come già detto, è cosa giudicata e prevede una determinata ripartizione paritaria fra le due frazioni.

Peraltro, l'assunto che propugna una diversa ripartizione si fonda, non solo, sul dato numerico della popolazione, ma anche su modifiche allo Statuto del Consorzio approvate dal Comune di Valdastico ma sempre contestate da Pedescala.

Conclusivamente, quindi, accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Veneto, si stabilisce che della somma accantonata metà spetti alla Amministrazione di Pedescala – che in tal senso aveva concluso – e metà a quella di San Pietro che è così soccombente.

(quote complessivamente distribuite tra il 2015 e 2022, ultimo anno di cui è stata data notizia):

508.153,00 euro al Comune di Rotzo;

228.728,94 euro alla A.S. di Pedescala;

228.728,94 euro alla A.S. di San Pietro;

accantonamento di euro 193.728,90 euro).

La soccombenza della amministrazione separata di San Pietro che vede ridotta la quota di sua spettanza (da due terzi a metà) - di contro quella di Pedescala si vede assegnata una quota superiore (da un terzo a metà) - determina a porre a carico della amministrazione separata di San Pietro le spese di lite della ricorrente Regione Veneto che si liquidano, secondo le tabelle vigenti (D.M.147/2022), tenuto conto dei valori medi e del valore della causa, in complessivi 5.333,00 euro, oltre rimborso per spese generali pari al 15%.

La amministrazione separata di San Pietro dovrà essere, altresì



condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della amministrazione separata di Pedescala che vede sostanzialmente un miglioramento delle sue iniziali pretese divisorie, spese che vengono liquidate in complessivi euro 4.380,35 oltre rimborso per spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.

La parte soccombente va, infine, condannata al pagamento delle spese della consulenza tecnica di ufficio liquidate come da separato provvedimento.

P.Q.M.


Così definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accoglie il ricorso presentato dalla Regione Veneto e dispone che della somma accantonata pari a euro 193.728,90, metà spetti alla amministrazione separata di Pedescala e metà a quella di San Pietro.

Condanna l'amministrazione separata di San Pietro alla rifusione in favore della Regione Veneto delle spese di lite che si liquidano in euro 5.333,00 e in favore della amministrazione separata di Pedescala che si liquidano in complessivi euro 4.380,35, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute.

Pone a carico della soccombente - amministrazione separata di San Pietro - le spese della consulenza tecnica di ufficio.

Venezia, 23.12.2024

Il Commissario per la liquidazione
degli Usi Civici della Regione Veneto


Elisa Mariani

COMMISSARIATO USI CIVICI VENEZIA
DEPOSITATO IL 23/12/2024

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE
Cristina Ghezzi

